

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2018

Santa Lucia di Piave, lì 9 gennaio 2018

**Oggetto:** : "Legge di Bilancio 2018" II PARTE

## 12. "BONUS 80 EURO"

È confermata la modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.600	€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600	€ 960 X $\frac{26.600 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.600	0

## 13. REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

E' innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.

## 14. LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/ associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

## 15. RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

artistica, musicale e coreutica.

## 16. DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È introdotta la **detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni** aventi ad oggetto il rischio di **eventi calamitosi** stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle **polizze stipulate a partire dall'1.1.2018**.

## 17. ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

E' previsto che, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono essere emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.

Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle:

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende

*"Insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".*

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Al fine di **evitare la sanzione** di cui al comma 8 del citato art. 6, l'acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**.

Contestualmente **dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro** di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

## 17.1. OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni/ prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

## 17.2. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale *"si intendono soddisfatti"* per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

## 17.3. CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere **dall'1.7.2018** è previsto l'obbligo di **memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

## 17.4. INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Per i soggetti che **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di **importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento** ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, **è ridotto di 2 anni.**

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

## 17.5. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione:**

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.**

## 18. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto **a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere** le retribuzioni **in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000.**

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga **non** costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A **decorrere dalla predetta data** la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale** utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## 19. **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica**.

Con l'introduzione del **nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR** e l'integrazione della **lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72** è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

A favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

## 20. **DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018**

Gli ISA sono gli indici sintetici di affidabilità fiscale connessi a specifici livelli di premialità, la cui prima applicazione era prevista già nel periodo d'imposta 2017, gli **Indici sintetici di affidabilità** sono stati introdotti, in sostituzione degli studi di settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea del reddito

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

imponibile; oltre che per stimolare e rafforzare la collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In sede di approvazione è previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall'art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò *"al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari"*.

## 21. NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.  
Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":
  - 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
  - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
  - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**.  
Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile *"per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78"*, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;
- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9**.

## 22. ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 10.000**. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

## 23. PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dall'**1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo

6

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di **inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), il **pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito**.

## 24. **SOSPENSIONE MOD. F24**

È confermato, che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**.

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

## 25. **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

**alla data dell'1.1.2018**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

## 26. **WEB TAX**

In sede di approvazione è stata introdotta la nuova **imposta sulle transazioni digitali** relative a **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: [dott.monosi@studiomonosi.it](mailto:dott.monosi@studiomonosi.it) e [info@studiomonosi.it](mailto:info@studiomonosi.it) Part. IVA 03400460261

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- **soggetti residenti sostituti d'imposta** di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, **diversi dai contribuenti minimi / forfetari**.

Per **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** si intendono "*quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, **pari al 3%**:

- va applicata **all'ammontare del corrispettivo dovuto** per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si **applica nei confronti del prestatore**, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare **più di 3.000 transazioni**;
- è **prelevata all'atto del pagamento** del corrispettivo da parte del committente, con **obbligo di rivalsa** nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va **versata entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità operative per l'applicazione dell'imposta in esame.

La "Web tax" è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dall'1.1.2019** (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

## 27. **DIFFERIMENTO IRI**

È confermato il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialista.com/notizie-utili>

*I migliori saluti.*